

STATUTO ANCoS

Approvato dall'Assemblea Nazionale il 14 luglio registrato a Roma 6 il 15/07/2022 al n. 4774 serie 1T. "Allegato B" all'atto n. 3684 di raccolta.

Articolo 1

È costituita l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive APS, da qui in avanti denominata in acronimo "ANCoS APS", che è retta dal presente Statuto. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d. Lgs 03 Luglio 2017 n. 117.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo ETS, alla data, e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione nazionale, quale Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41, c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., è Rete Associativa.

L'Associazione, dotata di personalità giuridica, è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente Nazionale con finalità assistenziali con D.M. n. 557/P.A.S.10871. 12000.A (157) del 07.08.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 6, lettera e) della L. 25 agosto 1991, n. 287.

SCOPI

"ANCoS APS", organizzazione autonoma senza finalità di lucro, nemmeno indiretto, è un Ente nazionale di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo (DPR n. 530 del 02 agosto 1974 e s.m.i.) e del tempo libero, sanitario, educativo, compreso l'orientamento e la formazione professionale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza alcuna distinzione di razza, condizione economica, religione o credo politico e nel rispetto dei principi di giustizia e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché lo sviluppo, la promozione e l'affermazione dei valori etici e morali della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.

L'Associazione svolge anche, ai sensi dell'art. 41, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, in qualità di Rete associativa, i compiti di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Enti del terzo settore aderenti e delle attività di interesse generale da essi svolte, attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. A tal fine, la rete associativa può promuovere partenariati e protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D. Lgs. 117/2017, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

FINALITA'

Tale azione si realizza mediante iniziative miranti alla elevazione della personalità umana tramite molteplici attività, organizzazioni e gestione di strutture varie: circoli, sedi aggregative, impianti sportivi e oasi naturalistiche riservate ai soci.

Per tale opera, l'Associazione si avvale, prevalentemente, di prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, salvo quanto disposto dall'art. 17, 5°co. CTS, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 03 Luglio 2017 n.117.

L'ANCoS APS, in proprio e/o in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, attraverso la promozione di protocolli d'intesa e/o partenariati, su delibera del Consiglio Direttivo nazionale, nell'ambito dell'assistenza in favore alla persona, si propone il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;*
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

L'ANCoS APS si propone di promuovere le seguenti attività:

- concorrere alla soluzione dei problemi di interesse generale promuovendo tutte le forme di partecipazione e collaborazione che, attraverso appositi organismi o enti, consentano ai vari gruppi sociali presenti nella Associazione, di essere efficacemente rappresentati nelle sedi di consultazione e di decisione, favorendo ed organizzando le diverse forme di cooperazione, di autogestione nei molteplici campi di attività produttive esistenti nella società italiana;*
- promuovere una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali, economici, politici e sociali che interessano la società moderna;*
- realizzare programmi formativi ed informativi sullo stato della conoscenza e sulla legislazione italiana e sopranazionale vigente in materia, operando in concorso ed a sostegno degli*

enti ed istituzioni pubbliche e private attive nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, artistico ed ambientale;

- promuovere, anche mediante propri servizi sociali ed assistenziali, tutte le opportune iniziative che, di concerto con le altre realtà nell'ambito della scuola e degli enti locali (città, municipio, quartiere) possano favorire l'integrazione nella società italiana, la ripulsa del razzismo e di ogni altra forma di discriminazione, il superamento degli squilibri sociali,

dell'emarginazione, del disadattamento, degli stati di bisogno fisico e morale;

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, dell'arte e della cultura, attraverso l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari, iniziative editoriali o comunque nel settore della comunicazione; l'istituzione di biblioteche, banche dati, luoghi di dibattito reali o virtuali; organizzare manifestazioni sportive, gare, premi di qualsiasi natura, proiezioni di films, documentari;

- realizzare programmi di formazione, preparazione, qualificazione e perfezionamento professionale, anche con appropriate iniziative culturali e formative rivolte sia ai cittadini italiani che stranieri, utilizzando le provvidenze disposte a tal fine dalla vigente normativa e in collaborazione con l'unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche o private;

- valorizzare e difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori promuovendo attività di informazione e di divulgazione sulla normativa esistente ai vari livelli istituzionali, contribuendo alla qualificazione dei cittadini di ogni età; partecipare ai vari organismi consultivi operanti nei molteplici settori di interesse dei consumatori dei quali ne rappresenta le istanze e ne salvaguardia i diritti in tutte le sedi appropriate;

- promuovere e/o attuare programmi di assistenza domiciliare, sociale, culturale e sanitaria in favore degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori, delle famiglie disagiate, dei disadattati e dei malati in genere, garantendone la cura, la salvaguardia psicofisica, la prevenzione degli stati di disagio sociale o sanitario, l'attuazione di iniziative volte al reinserimento sociale ed al recupero da ogni stato di emarginazione e di disadattamento;

- promuovere e/o gestire o contribuire a gestire strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, palestre a scopo terapeutico, case vacanza o agri-turistiche, centri per l'espletamento di attività sportive e ricreative;

- organizzare, per conto proprio o di terzi, convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento, compresi quelli destinati a contribuire all'informazione scientifica e culturale del personale sanitario e parasanitario nonché alla tutela dei diritti dei malati e dei sofferenti;

- gestire servizi specifici in tutti i settori del suo intervento, privilegiando forme di cooperazione o di autogestione coerenti con la propria proposta associativa e in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni, attingendo ad eventuali finanziamenti pubblici o privati previsti per lo svolgimento delle attività statutarie ed usufruendo delle agevolazioni tributarie e formali previste dalla vigente normativa per gli organismi aventi scopi sociali, di mutuo servizio, assistenza e diffusione della cultura;

- promuovere e/o gestire attività scientifica di formazione ed aggiornamento professionale con finalità formative e di orientamento sociale per idonei quadri, dirigenti e tecnici, attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per operatori ed animatori dello sport sociale e di cittadinanza, di turismo sociale, di attività culturali, del volontariato di base e della sanità;

- coordinare e promuovere, esercitandone attività di rappresentanza, la costituzione del libero associazionismo con circoli dopolavoristici di promozione sociale, di associazioni sportive dilettantistiche, di centri giovanili di formazione fisica e di avviamento alla pratica sportiva, di centri di tutela dei diritti dei cittadini e di sostegno alla giustizia e alla legalità, oltre a centri di integrazione per cittadini extracomunitari;

- stipulare convenzioni con organismi anche economici per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati;

- perseguire iniziative ed attività finalizzate allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale, dei buoni vacanze (art.10 L. 135/2001), dello spettacolo, quali fattori di integrazione ed elevazione della personalità dei lavoratori, dei giovani, degli anziani, sia singolarmente che nelle formazioni sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo nazionale. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 2

SEDE

2.1 La sede legale dell'ANCoS APS è in Roma, con facoltà di istituire altrove sedi secondarie, Comitati provinciali, delegazioni zonali e uffici di rappresentanza nei Paesi dell'Unione Europea e non.

Articolo 3

SOCI

3.1 Possono aderire all'ANCoS APS, presentando apposita domanda:

a) Le persone fisiche (soci tesserati), italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione e al versamento della predetta quota.

b) Le persone giuridiche (soci affiliati) di natura privata quali Circoli, Associazioni, Enti e Associazioni sportive dilettantistiche che, condividendo le finalità e gli scopi dell'ANCoS APS, si affilano uniformando il proprio statuto ai principi e agli indirizzi generali dell'ANCoS APS stesso. Tali strutture, sono tenute, seppur in piena autonomia gestionale, a rispettare il fondamentale principio che la vita associativa è regolata dall'Assemblea dei soci e a corrispondere le quote di affiliazione fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale. I rappresentanti legali e gli amministratori dei soci affiliati aderenti alla rete associativa non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Si applicano, in merito, le disposizioni generali previste per le Associazioni del terzo settore dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. N. 117 del 2017

3.2 L'adesione all'ANCoS APS avviene tramite i Comitati Provinciali secondo le norme previste dal Regolamento di attuazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, tenuto dal Comitato competente.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo del Comitato deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale,

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Probiviri, che si riunirà appositamente e deciderà in via definitiva entro 20 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato (come previsto dall'art. 1 del Regolamento). Fanno parte della Rete associativa, i soci affiliati, Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.

3.3 I soci affiliati di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente, operativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, sollevando da ogni responsabilità l'ANCoS APS nazionale. Se aderenti alla Rete associativa si impegnano, come vincolo di appartenenza e affiliazione, al rispetto, nello svolgimento delle proprie attività, dei valori e dell'identità associativa, nonché dei vincoli statutari, del regolamento e delle procedure, anche in materia di protezione dei dati.

3.4 Ogni socio, tesserato o affiliato, è obbligato a osservare il presente Statuto e il suo Regolamento d'attuazione nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto a operare nell'ambito associativo, partecipando all'attività dell'ANCoS APS nel suo complesso, in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione alla partecipazione alla vita dell'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

È consentita, comunque, a ciascun socio la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 d.lgs. N. 117 del 2017, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo del Comitato di riferimento.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3.5 Possono essere nominati Soci onorari, Presidente Onorario o Presidente Emerito coloro che, oltre ad aver acquisito benemerienze verso l'Associazione, abbiano particolarmente potenziato e incrementato l'attività dell'ANCoS APS. La nomina di Presidente Onorario e Presidente Emerito è deliberata dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio direttivo nazionale. La nomina di socio onorario è deliberata dal consiglio direttivo territorialmente competente su proposta del Presidente Territoriale.

3.6 Tutti gli iscritti si impegnano a ritirare annualmente la tessera e a partecipare alle iniziative dell'ANCoS APS per poter usufruire dei servizi e dei benefici offerti dall'Associazione.

3.7 - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 4

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ADESIONE RISPETTO AL SOCIO.

4.1 La qualifica di socio tesserato (art. 3, paragrafo 3.1 lett. a) cessa o si perde:

- a) per il mancato pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione dello Statuto;
- b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale ex art. 25, co. 1, lett. e) CTS previo parere del Comitato Provinciale di appartenenza.

Detto parere, non vincolante, si intende comunque positivo qualora non venga espresso entro dieci giorni dalla comunicazione di richiesta

4.2 Il socio dimissionario per morosità potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate.

4.3 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'ANCoS APS

4.4 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo equipollente che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione della relativa comunicazione

4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS Nazionale, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.

4.6 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dall'ANCoS APS, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.

4.7 La qualifica di socio affiliato (art. 3, paragrafo 3.1 lettera b) si perde:

- per recesso dell'affiliato o a causa dello scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- per espulsione comminata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo Nazionale con le modalità previste dai paragrafi 4.4 e segg. del presente articolo.

Articolo 5

INVIO DI OSSERVATORI

COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DEI COMITATI PROVINCIALI

5.1 Qualora nell'attività e/o nella gestione di un Comitato provinciale si verificino gravi problemi o irregolarità di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o su proposta del Presidente, può decidere l'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa il Comitato, ovvero può decidere di procedere direttamente al commissariamento di detta struttura organizzativa

5.2 L'invio di uno o più osservatori ha il fine di accertare la situazione e i fatti, attraverso la consultazione di partecipanti al Comitato e di componenti degli Organi statutari e la consultazione della documentazione concernente l'attività del Comitato stesso, onde determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura organizzativa territoriale. Le risultanze di tale rilevamento sono sottoposte, sotto forma di relazione scritta, al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo

Nazionale per la valutazione delle proposte da presentare all'Assemblea Nazionale per l'adozione delle opportune deliberazioni.

5.3 Lo scioglimento di un Comitato Provinciale deve essere sempre preceduto dall'invio di osservatori o dal commissariamento.

5.4 Per effetto del commissariamento gli organi decisionali del Comitato Provinciale (Presidente e Consiglio Direttivo) sono azzerati e sostituiti dagli organi del commissariamento (uno o più commissari) per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo particolari esigenze, alla ricostituzione degli organi decisionali attraverso nuove procedure elettive. All'atto dell'assunzione della decisione di commissariamento ne viene determinata la durata presuntiva, che è suscettibile di motivata proroga.

5.5 Gli organi del commissariamento verificano la possibilità di riportare il Comitato Provinciale alla normalità operativa e al pieno rispetto dello Statuto e della vigente legislazione. Compiuta positivamente detta verifica, provvedono a porre in essere le necessarie procedure per la ricostituzione degli organi decisionali elettivi del gruppo; altrimenti, propongono al Consiglio Direttivo Nazionale di dare impulso alla procedura di scioglimento del Comitato con delibera dell'Assemblea Nazionale.

5.6 La decisione di scioglimento di un Comitato Provinciale comporta, come effetto naturale, il venire meno dell'autonomia organizzativa della struttura che può essere diversamente ricostituita ovvero destinata a confluire in altro Comitato Provinciale esistente nello stesso ambito territoriale o contiguo. Per l'esecuzione degli atti necessari a portare a termine lo scioglimento della struttura possono essere nominati uno o più commissari. La decisione di scioglimento va comunicata per iscritto agli organi decisionali del Comitato Provinciale presso la sede dello stesso, in uno con le motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione.

Lo scioglimento ha effetto per il Comitato Provinciale e per i suoi associati dalla ricezione della predetta comunicazione collettiva.

Articolo 6

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

6.1 Il nuovo tesserato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo dal momento che sia in regola con il pagamento del contributo associativo.

6.2 Tutti i soci sono eleggibili a una carica all'interno dell'ANCoS APS (elettorato passivo) purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento del relativo contributo associativo

Articolo 7

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Sono organi nazionali dell'ANCoS APS:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi sociali sono eletti o revocati dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 8

ASSEMBLEA NAZIONALE

8.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'ANCoS APS e le sue deliberazioni sono sovrane.

8.2 L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; e ogni quattro anni in occasione del rinnovo degli Organi, ed è convocata dal Presidente.

8.3 Può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dai 3/5 del Consiglio Direttivo Nazionale o sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

8.4 - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

9.1 Spetta all'Assemblea:

- a) formulare gli indirizzi di politica organizzativa e programmatica dell'ANCoS APS e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;

- b) apportare modifiche allo Statuto;

- c) adempiere a ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;

- d) eleggere il Presidente Nazionale;

- e) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo Nazionale secondo le norme contenute nel Regolamento;

- f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri, secondo le norme contenute nel Regolamento;

- g) deliberare lo scioglimento dei Comitati Provinciali nel caso previsto dall'art.5, paragrafo 5.5

- h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Tali atti vengono deliberati dall'Assemblea Nazionale convocata con apposito punto all'ordine del giorno dal Presidente Nazionale, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o dei 4/5 dei Comitati Provinciali esistenti e riconosciuti;

- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

n) *deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

9.2 *Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.*

9.3 *L'Assemblea potrà altresì dare vita, all'interno dell'ANCoS APS, ad articolazioni di natura organizzativa in rapporto a particolari esigenze territoriali o comunque correlate a interessi specifici dei soci o di gruppi di soci.*

Dette articolazioni saranno disciplinate da appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa.

9.4 *L'Assemblea, infine, nomina, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Emerito o il Presidente Onorario.*

Articolo 10

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 *L'assemblea è convocata con avviso scritto spedito mediante raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 20 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Comitati Provinciali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi Comitati.*

10.2 *In conseguenza della convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo degli Organi Nazionali vengono a decadere tutte le cariche elettive sia centrali che periferiche.*

Pertanto, a livello territoriale, dovranno essere indette e svolte le relative assemblee elettive del Comitato, almeno 60 giorni prima della data di apertura dell'Assemblea Nazionale, per l'elezione dei rispettivi Organi e Presidente Provinciali.

10.3 *L'Assemblea Generale dell'ANCoS APS è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:*

- a) *i Presidenti dei Comitati Provinciali regolarmente costituiti e riconosciuti;*
- b) *un rappresentante ogni 5.000 soci o frazione superiore a 2.500, su base regionale e determinati come precisato nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto.*

10.4 *Nel caso fosse in corso un commissariamento, le prerogative del Presidente Provinciale sono esercitate dal Commissario.*

10.5 *Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea possono delegare al voto altro avente diritto, tenendo presente che ciascun delegato non potrà accumulare più di 2 voti compreso il proprio.*

10.6 *Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Segretario Nazionale che è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.*

10.7 *All'Assemblea possono partecipare tutti i membri degli altri organi dell'ANCoS APS senza diritto di voto, salvo che agli stessi detto voto non competa quali delegati dei Comitati Provinciali.*

10.8 *Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.*

10.9 *L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione, che può aver luogo il giorno successivo ex art. 2369 cod. civ., l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.*

10.10 *Essa è presieduta dal Presidente Nazionale dell'ANCoS APS, ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente.*

10.11 *Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendosi calcolo degli assenti, salvo i casi di cui all'art. 9, co. 9.2.*

10.12 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea Generale, scelti in osservanza di quanto stabilito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 117 del 2017

11.2 Il Segretario dell'ANCoS APS è Segretario del Consiglio Direttivo.

11.3 Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili una seconda volta.

11.4 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando è ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

11.5 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, purché ne attesti la ricezione.

11.6 Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

11.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

11.8 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione.

11.9 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

11.10 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, l'Assemblea Nazionale provvede alla nuova elezione dei componenti

11.11 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica

11.12 In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Nazionale è presieduto dal VicePresidente vicario. Qualora non possa presiedere il VicePresidente Vicario il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Articolo 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

12.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;*
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;*
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'ANCoS APS da presentare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;*
- d) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;*
- e) approvare e modificare il Regolamento;*
- f) decidere;*

- nei casi previsti dal paragrafo 5.1 dell'articolo 5, direttamente, o su proposta del presidente, l'invio di uno o più osservatori o di procedere direttamente al commissariamento di detta struttura organizzativa ;

- in merito alle risultanze degli osservatori, ove ne ricorrano le condizioni previste al precedente art. 5, par. 5.2, per la valutazione delle proposte da presentare all'Assemblea Nazionale ai fini dell'adozione delle opportune deliberazioni;

g) più in generale, dare attuazione agli indirizzi di politica organizzativa formulati dall'Assemblea;

h) designare i rappresentanti dell'ANCoS APS presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;

i) compiere tutti gli atti, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione;

l) esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti, vigilando particolarmente che i Comitati Provinciali osservino le norme e le direttive dell'ANCoS APS;

m) proporre all'Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti:

- l'adozione dei provvedimenti di commissariamento e/o scioglimento di Comitati Provinciali;

- la nomina di un Presidente Onorario o Emerito da individuare tra coloro che, oltre ad aver acquisito benemeritenze verso l'Associazione, abbiano particolarmente potenziato e incrementato l'attività dell'ANCoS APS;

n) nominare il Segretario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;

o) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale e assumere tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento dell'Associazione;

p) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;

q) ratificare la nomina dei delegati periferici e la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;

r) stabilire le quote associative e di affiliazione annuali;

s) ratificare con apposita delibera l'affiliazione delle strutture di base e/o dei singoli soci affiliati.

t) deliberare l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 25, co.1, lett. e) CTS

u) designare i rappresentanti dell'ANCoS Aps in Enti, Associazioni e/o Società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza dell'associazione, ai sensi dell'art. 2, par. 2.1 del regolamento

v) stabilire le modalità di attuazione di tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore da affiancare al tesseramento ordinario

w) deliberare la sottoscrizione di protocolli d'intesa e/o partenariati ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D. Lgs. 117/2017

x) deliberare sullo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;

z) può, motivatamente, deliberare la costituzione di Comitati interprovinciali o la fusione di comitati provinciali limitrofi già esistenti, che sono regolamentati dalle norme previste per i comitati provinciali, ove ricorrano particolari situazioni organizzative territoriali.

Articolo 13

IL PRESIDENTE NAZIONALE

13.1 Il Presidente dell'ANCoS APS è eletto dall'Assemblea Nazionale, dirige e rappresenta per delega l'Associazione presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una seconda volta.

13.2 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo:

- le modifiche del Regolamento;

- nei casi previsti dal paragrafo 5.1 dell'articolo 5, l'invio di uno o più osservatori;

13.3 Nell'espletamento del proprio mandato è autorizzato a esercitare i poteri per la ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; nello specifico:

- a) ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti dell'ANCoS APS;
- b) convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;
- c) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) provvede alla eventuale erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;
- e) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Segretario Nazionale, dei Delegati provinciali nel territorio, nonché dei Responsabili tecnici di settore;
- f) nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare i provvedimenti di cui alle lettere i) e m) dell'art. 12.1, sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile successiva;
- g) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- h) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- i) può conferire, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, al Vice Presidente Vicario e ai componenti dello stesso, deleghe per singole materie e per iniziative che richiedono particolare impegno e competenza.

Le deleghe devono essere esplicate sempre in accordo con il Presidente stesso nell'ambito delle linee politiche degli Organi dell'ANCoS APS. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda le strutture dell'ANCoS APS, d'intesa con il Segretario Nazionale;

l) sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, nomina un Delegato che assume a tutti gli effetti le funzioni e i compiti del Presidente provinciale

là dove non ci sono le possibilità di costituire un Comitato;

m) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei componenti il Comitato Scientifico.

n) sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali, può designare i Coordinatori Regionali nell'ambito delle regioni ove risultino costituiti Comitati Provinciali per almeno 2/5 delle province

o) Valutare le risultanze scritte sottoposte dagli osservatori nei casi previsti dall'art. 5, par. 5.2 e definire, di concerto con il Consiglio Direttivo nazionale, le eventuali proposte da presentare all'Assemblea Nazionale per l'adozione delle opportune deliberazioni;

p) provvede alla nomina un Delegato che assume a tutti gli effetti le funzioni e i compiti del Presidente provinciale, qualora non sia possibile la regolare costituzione di un Comitato Provinciale.

Articolo 14

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Vice-Presidente Nazionale Vicario viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente nazionale e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega.

Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea Nazionale che provvederà a ricostituire gli Organi dirigenti centrali.

Articolo 15

IL SEGRETARIO NAZIONALE

15.1 Il Segretario ha compiti operativi e attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

15.2 Stabilisce, in accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale, l'organico e le funzioni degli uffici dell'ANCoS APS.

15.3 Partecipa a tutte le riunioni degli Organi nazionali senza diritto di voto, verbalizzando le riunioni.

15.4 Le competenze e le modalità di nomina del Segretario Nazionale sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Articolo 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1 È l'organo di controllo amministrativo e di verifica della legittimità e compatibilità della gestione amministrativa dell'ANCoS APS.

I cui componenti sono scelti e devono avere i requisiti previsti dal 5 comma dell'articolo 30 del d.lgs. n. 117 del 2017.

Esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni e il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea, e svolge le attività allo stesso demandate dall'articolo 30 del d.lgs. n. 117 del 2017.

16.2 È costituito da tre membri effettivi (in seno ai quali viene eletto il Presidente) e due supplenti. Il Collegio dura in carica quattro anni e viene a scadere insieme ai mandati degli Organi statutari, delibera a maggioranza semplice e si dovrà riunire almeno una volta ogni sei mesi.

16.3 Ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di effettuare controlli contabili e amministrativi anche presso tutti i Comitati Provinciali ANCoS APS.

16.4 La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell'Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.

Articolo 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1 È l'organo che esamina tutte le controversie inerenti la vita sociale e giuridica fra associati e fra questi e l'ANCoS APS, sia a livello nazionale che territoriale.

È composto da tre membri effettivi (nel cui seno viene eletto il Presidente) e due supplenti.

Dura in carica quattro anni e delibera secondo giustizia ed equità e nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e del Regolamento in ordine alle infrazioni.

Assicura il diritto alla difesa ed eroga le sanzioni con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione; sospensione dalla qualifica e dall'attività in via cautelativa;
- d) Espulsione

17.2 È compito del Collegio dei Probiviri:

- a) accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di adesione dell'iscritto nel caso di mancato pagamento del contributo associativo (art 4);
- b) giudicare in forma inappellabile nel caso di reclamo presentato dall'associato/affiliato avverso il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) pronunciare l'intervenuta decadenza di eletti nel caso di mancato rispetto del termine per l'eliminazione delle cause di incompatibilità (ai sensi dell'art 22);
- d) pronunciarsi nei casi di elezione avvenuta nonostante il difetto di elettorato passivo dell'iscritto;

- e) *giudicare in forma inappellabile nelle controversie tra gli associati e tra questi e l'ANCoS APS, con l'espressa esclusione di questioni concernenti l'espulsione di associati (se non in sede di reclamo), l'invio di osservatori, il commissariamento o lo scioglimento di Comitati Provinciali;*
- f) *esprimere pareri su richiesta degli Organi Statutari.*
- 17.3 *Le decisioni vengono assunte dal Collegio dopo che il caso singolo sia stato vagliato dagli organi di Presidenza Nazionale.*
- 17.4 *Il mandato del Collegio dei Probiviri viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.*
- 17.5 *La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell'Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.*

Articolo 18

COMITATO SCIENTIFICO

- 18.1 *Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 10 membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale.*
- 18.2 *La maggioranza dei membri del Comitato dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza nel campo della cultura, della formazione, dello sport, del volontariato e del sociale.*
- 18.3 *I membri del Comitato Scientifico, che rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, eleggono il Presidente del Comitato stesso.*
- 18.4 *Il compito del Comitato Scientifico, sarà quello di formulare proposte e pareri, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell'Associazione.*
- 18.5 *I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno. Ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.*

Articolo 19

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- 19.1 *Sono strutture territoriali dell'ANCoS APS i Comitati Provinciali.*
- 19.2 *Essi provvedono direttamente o per il tramite dei Circoli e Associazioni affiliate, che coordinano, a:*
 - a) *promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;*
 - b) *attuare nel territorio di propria competenza i programmi di attività deliberati dagli Organi centrali ANCoS APS;*
 - c) *rappresentare l'ANCoS APS presso le autorità amministrative degli Enti e istituzioni locali.*
- 19.3 *La funzione di rappresentanza si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti all'ANCoS APS quale Associazione Nazionale.*
- 19.4 *I Comitati sono autonomi sul piano organizzativo e i responsabili rispondono in prima persona del proprio operato e delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comitato Provinciale rappresentato. Per gli atti a contenuto patrimoniale, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.*

Articolo 20

COMITATO PROVINCIALE

20.1 Il Comitato Provinciale è la struttura periferica avente compiti di coordinamento politico, di rappresentanza e di organizzazione generale dell'Ente sul territorio.

In tale veste:

- *attua le decisioni dell'Assemblea Provinciale;*
- *promuove, sviluppa e tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;*
- *coordina le iniziative dei delegati zonali.*

20.2 Per la costituzione di un Comitato sono necessari almeno 100 (cento) iscritti in regola con il tesseramento all'ANCoS APS oppure 3 circoli affiliati.

20.3 Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente e dai componenti eletti del Consiglio provinciale ed elegge fra i suoi membri un Vicepresidente e un Segretario.

20.4 Questi organi dirigenti vengono eletti nel corso dell'Assemblea provinciale dei soci e/o delle associazioni affiliate, che ha luogo ogni quadriennio in una scadenza temporale di almeno 60 giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo degli Organi centrali.

20.5 L'Assemblea provinciale, comunque, si riunisce annualmente per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo, nonché per varare la programmazione delle attività organizzative.

20.6 Le riunioni del Comitato provinciale, valide con la metà più uno dei propri componenti, sono convocate per iscritto dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, fissando la sede, la data e l'ordine del giorno.

20.7 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, subentra nell'ordinaria amministrazione il Vicepresidente.

20.8 Il Presidente Nazionale, qualora non sia possibile la regolare costituzione di un Comitato Provinciale, nomina un Delegato che assume a tutti gli effetti le funzioni e i compiti del Presidente provinciale.

20.9 Per particolari situazioni organizzative territoriali, il Consiglio Direttivo Nazionale può, motivatamente, deliberare la costituzione di Comitati interprovinciali o la fusione di comitati provinciali limitrofi già esistenti, che sono regolamentati dalle norme previste per i comitati provinciali.

20.10 Le norme che regolano lo svolgimento dell'Assemblea provinciale elettiva sono delegate al Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 21

COORDINAMENTO REGIONALE

21.1 È consentita, ove necessario, la designazione di un Coordinatore Regionale nelle regioni ove risultino costituiti Comitati Provinciali per almeno 2/5 delle province. Tale incarico viene conferito dal Presidente Nazionale sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali ed ha la durata di 2 anni.

21.2 Il Coordinatore Regionale ha la funzione di:

- a) promuovere e organizzare sul territorio regionale le attività dei Comitati Provinciali,*
- b) coordinarne le iniziative*
- c) gestire i rapporti fra i Comitati provinciali aderenti al coordinamento e fra questi e la sede nazionale*

21.3 L'incarico di coordinatore regionale si intende a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività, giustificate e documentate, che saranno a carico del Comitato provinciale di provenienza.

Articolo 22

CARICHE SOCIALI

22.1 Tutte le cariche, sia centrali che periferiche, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolte a titolo volontario e gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.

22.2 Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

- a) abbiano la cittadinanza di uno Stato sovrano;*
- b) abbiano raggiunto la maggiore età;*
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per i quali ricorrano tutte le condizioni espressamente previste dalle disposizioni generali che regolano le Associazioni del terzo settore, articoli 26 e seguenti del d.lgs. N. 117 del 2017 ;*
- d) siano in regola con il pagamento delle quote associative.*

22.3 È incompatibile la qualità di dirigente centrale e periferico ANCoS APS con quella di altro Ente simile o di Enti che abbiano finalità in contrasto con quelle dell'ANCoS APS.

22.4 Nel caso di permanenza nelle cariche che produce l'incompatibilità di cui ai precedenti paragrafi, una volta trascorso il termine di tre mesi dall'elezione, su istanza di qualsiasi interessato si riunisce senza indugio il Collegio dei Probiviri per dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica assunta all'interno dell'ANCoS APS. Una volta pronunciata la decadenza si procede alla sostituzione.

Articolo 23

PATRIMONIO SOCIALE

23.1 Il patrimonio dell'ANCoS APS è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;*
- b) eredità, donazioni e legati;*
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;*
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;*
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;*
- l) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;*

m) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento,

n) proventi derivanti dalla raccolta fondi.

23.2 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea, ogni anno, entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, va reinvestito in iniziative esclusivamente finalizzate allo sviluppo e promozione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

23.3 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.4 Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio dell'ANCoS APS in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione

Articolo 24

PRESIDENZA ONORARIA

24.1 Il Consiglio Direttivo dell'ANCoS APS, può proporre all'Assemblea Nazionale a favore dei soci che si sono particolarmente distinti, le cariche di Presidenza Onoraria o di Presidenza Emerita.

24.2 I soci investiti di tale carica faranno parte degli Organi senza diritto di voto.

Articolo 25

DURATA E SCIOGLIMENTO

25.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

25.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto, previo parere favorevole del competente Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, co.1. del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26

NORME TRANSITORIE

26.1 Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;

- a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi ed Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.

26.2 Tali variazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea Nazionale.

26.3 Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione risulterà ufficialmente iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

STATUTO ANCOS PROVINCIA DI LODI APS

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Comitato Provinciale ANCoS PROVINCIA DI LODI APS" (di seguito più brevemente indicato in questo statuto come "Comitato"), con sede legale in LODI (LO) Via della Marescalca 6.

1.2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dal Comitato soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 35 e seguenti del d.lgs. 117/2017.

1.3 Il Comitato richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ANCoS APS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive APS (di seguito ANCoS APS), rete associativa del terzo settore ai sensi dell'art. 41, c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANCoS APS, pur nell'autonomia giuridica ed organizzativa proprie del Comitato.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 Il Comitato, quale organizzazione autonoma senza finalità di lucro, nemmeno indiretto, è un Ente di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo (DPR n. 530 del 02 agosto 1974 e s.m.i.) e del tempo libero, sanitario, educativo, compreso l'orientamento e la formazione professionale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza alcuna distinzione di razza, condizione economica, religione o credo politico e nel rispetto dei principi di giustizia e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché lo sviluppo, la promozione e l'affermazione dei valori etici e morali della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva su tutto il territorio, nei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.

2.2 Il Comitato è espressione territoriale dell'ANCoS APS, a cui aderisce, e provvede, direttamente o per il tramite dei Circoli e Associazioni affiliate, che coordina, a:

- a) promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) attuare nel territorio di propria competenza i programmi di attività deliberati dagli Organi centrali ANCoS APS;
- c) rappresentare l'ANCoS APS presso le autorità amministrative degli Enti e istituzioni locali.

2.3 La funzione di rappresentanza si intende circoscritta e limitata alle attività del Comitato al proprio livello locale, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti all'ANCoS APS. In particolare, il Comitato è autonomo sul piano organizzativo e i responsabili rispondono in prima persona del proprio operato e delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comitato Provinciale rappresentato. Per gli atti a contenuto patrimoniale, rispondono in proprio i Componenti degli organi, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di personalità giuridica.

2.4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, il Comitato è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.5 Il Comitato può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.6 Il Comitato può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.7 Il Comitato è tenuto a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Esso può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. lgs. 03 Luglio 2017 n.117 e s.m.i.

2.6 Il Comitato tiene un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che dovrà essere debitamente vidimato.

Art. 3 SOCI

3.1 Possono aderire al Comitato, presentando apposita domanda:

- a) Le persone fisiche (soci tesserati), italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versano la quota associativa

che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione e al versamento della già menzionata quota.

b) Le persone giuridiche (soci affiliati) di natura privata quali Circoli, Associazioni, Enti e Associazioni sportive dilettantistiche che, condividendo le finalità e gli scopi dell'ANCoS APS, si affiliano uniformando il proprio statuto ai principi e agli indirizzi generali della stessa. Tali strutture, sono tenute, seppur in piena autonomia gestionale, a rispettare il fondamentale principio che la vita associativa è regolata dall'Assemblea dei soci e a corrispondere le quote di affiliazione fissate dal Consiglio Direttivo. I rappresentanti legali e gli amministratori dei soci affiliati aderenti alla rete associativa non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Si applicano, in merito, le disposizioni generali previste per le Associazioni del terzo settore dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. N. 117 del 2017.

3.2 L'adesione al Comitato avviene secondo le norme previste dal Regolamento. La deliberazione di ammissione è competenza del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS, che si riunirà appositamente e deciderà in via definitiva entro 20 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato.

3.3 I soci affiliati di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente, operativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, sollevando da ogni responsabilità il Comitato e l'ANCoS APS.

3.4 Ogni socio, tesserato o affiliato, è obbligato a osservare il presente Statuto e il suo Regolamento, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto a operare nell'ambito associativo, partecipando all'attività in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Comitato. L'ammissione al Comitato non può essere effettuata per un periodo temporaneo. È consentita, comunque, a ciascun socio la facoltà di recedere dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Comitato. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, nonché il diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Comitato e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

3.5 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

3.6 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del Comitato, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con il Comitato alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 d.lgs. N. 117 del 2017, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ADESIONE RISPETTO AL SOCIO.

4.1 La qualifica di socio tesserato (art.3, paragrafo 3.1 lett. a) cessa o si perde:

- a) per il mancato pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione dello Statuto;
- b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo ex art. 25, co.1, lett. e) Codice del Terzo Settore;

4.2 Il socio moroso potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate;

4.3 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'ANCoS APS;

4.4 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo equipollente che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione della relativa comunicazione;

4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.

4.6 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dal Comitato, essendo esclusa ogni forma di rimborso di detto contributo;

4.7 La qualifica di socio affiliato (art. 3, paragrafo 3.1 lettera b) si perde:

- a) per recesso dell'affiliato o a causa dello scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- b) per espulsione comminata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dai paragrafi 4.4 e segg. del presente articolo.

Art. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

5.1 Il nuovo tesserato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo se in regola con il pagamento del contributo associativo

5.2 Tutti i soci sono eleggibili a una carica all'interno del Comitato (elettorato passivo) purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento del relativo contributo associativo

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1 Il Comitato dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6.2 Il Comitato è tenuto ad assicurare i volontari di cui si avvale non occasionalmente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DEL COMITATO

7.1 L'ordinamento interno del Comitato si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7.2 Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria, o comunque deliberata dall'Assemblea.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è il massimo organo del Comitato e le sue deliberazioni sono sovrane.

8.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico consuntivo e preventivo, nonché per approvare la programmazione delle attività organizzative e ogni quattro anni in occasione del rinnovo degli Organi. È convocata dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.

8.3 Può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dai 3/5 del Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

8.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Comitato, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

9.1 Spetta all'Assemblea:

- a) formulare gli indirizzi di politica organizzativa e programmatica del Comitato e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
- b) apportare modifiche allo Statuto;
- c) adempiere a ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- d) eleggere il Presidente;
- e) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo secondo le norme contenute nel Regolamento;
- f) deliberare la costituzione ed eleggere i componenti dell'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o comunque opportuna;
- g) approvare il bilancio/rendiconto consuntivo;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato.

9.2 Per le deliberazioni di cui ai punti b) ed m) del precedente punto, l'Assemblea è convocata, con apposito punto all'ordine del giorno, dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Per lo scioglimento del Comitato è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 10 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 La convocazione dell'Assemblea avviene tramite affissione dell'avviso nei locali della sede del Comitato e dei Circoli affiliati nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 7 giorni, con l'indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

10.2 L'Assemblea è composta dai soci iscritti e paganti: i soci affiliati di cui all'art. 3.1 lett. b) vengono rappresentati dai Presidenti dei Circoli costituiti ed affiliati e da un rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci iscritti a ciascuno di detti Circoli fino ad un massimo di 3 rappresentanti per Circolo. I soci tesserati di cui all'art.3.1 lett. a) dello Statuto (che non fanno parte di alcun sodalizio) devono svolgere apposita assemblea (convocata dal Presidente del Comitato provinciale) e nominare il proprio rappresentante con diritto di voto all'Assemblea del Comitato provinciale nonché un ulteriore rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci tesserati fino ad un massimo di 3 rappresentanti.

10.3 Ciascun socio rappresentante di cui al paragrafo precedente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio (avente diritto di voto all'assemblea del Comitato) mediante delega scritta. In ogni caso nessun socio può ricevere più di una delega.

10.4 Nel caso fosse in corso un commissariamento, deliberato dall'ANCoS APS, le prerogative del Presidente Provinciale sono esercitate dal Commissario.

10.5 Partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto, il Segretario, che è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

10.6 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

10.7 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione, che può aver luogo il giorno successivo ex art. 2369 cod. civ., l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10.8 Essa è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente.

10.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendo calcolo degli assenti, salvo i casi di cui all'art. 9, co. 9.2.

10.10 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea, scelti in osservanza di quanto stabilito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 117 del 2017;

11.2 Il Segretario del Consiglio Direttivo è il soggetto preposto alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni;

11.3 Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili;

11.4 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando è ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso;

11.5 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, purché ne attesti la ricezione;

11.6 Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni;

11.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

11.8 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione;

11.9 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;

11.10 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, l'Assemblea provvede alla nuova elezione dei componenti;

11.11 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica;

11.12 In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente vicario. Qualora non possa presiedere il Vicepresidente Vicario il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età;

Art. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- c) predisporre il bilancio/rendiconto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Predisporre il rendiconto economico preventivo, nonché la programmazione delle attività organizzative;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- f) approvare e modificare il Regolamento;
- g) dare attuazione agli indirizzi di politica organizzativa formulati dall'Assemblea;
- h) designare i rappresentanti del Comitato presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- i) compiere tutti gli atti, per il raggiungimento delle finalità del Comitato, di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l) esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti;
- m) nominare il Segretario, su proposta del Presidente;
- n) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e assumere tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento del Comitato;
- o) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;
- p) ratificare la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
- q) stabilire le quote associative e di affiliazione annuali;
- r) ratificare con apposita delibera l'affiliazione delle strutture di base e/o dei singoli soci affiliati;
- s) deliberare l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 25, co.1, lett. e) Codice del Terzo Settore;
- t) stabilire le modalità di attuazione di tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore da affiancare al tesseramento ordinario;
- u) deliberare la sottoscrizione di protocolli d'intesa e/o partenariati ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D. Lgs. 117/2017;
- v) deliberare sullo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 13 IL PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea, dirige e rappresenta per delega il Comitato presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo: - le modifiche del Regolamento;

13.3 Nell'espletamento del proprio mandato è autorizzato a esercitare i poteri per la ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio; nello specifico:

- a) ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del Comitato;
- b) convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;
- c) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla eventuale erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;
- f) nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva;
- g) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- h) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- i) può conferire, sentito il Consiglio Direttivo, al Vicepresidente e ai componenti dello stesso, deleghe per singole materie e per iniziative che richiedono particolare impegno e competenza. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta d'intesa con il Segretario.

Art. 14 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Vicepresidente Vicario viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea che provvederà a ricostituire gli Organi dirigenti.

Art. 15 IL SEGRETARIO

15.1 Il Segretario ha compiti operativi e attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

15.2 Stabilisce, in accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo, l'organico e le funzioni degli uffici del Comitato.

Art. 16 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio/rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

16.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora il Comitato abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dal Comitato ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

16.4 Se il Comitato ha entrate annue superiori ad un milione di euro, esso sarà inoltre tenuto a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

16.5 Se il Comitato ha entrate annue superiori a centomila euro, esso dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

16.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico del Terzo settore.

16.7 Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico preventivo e della programmazione delle attività organizzative, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'Assemblea potrà altresì provvedere su base volontaria alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

17.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

17.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze.

17.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 18 SCIoglimento

18.1 Il Comitato ha durata illimitata.

18.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

18.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

18.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore competente, ad un altro Comitato di promozione sociale affiliata all' ANCoS APS salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 CONTROVERSIE

19.1 Le controversie inerenti alla vita sociale e giuridica fra associati e fra questi e l'ANCoS APS, sia a livello nazionale che territoriale, sono sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei probiviri dell'ANCoS APS, di cui all'articolo 17 dello Statuto nazionale.

Art. 20 NORME APPLICABILI

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

20.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nel precedente statuto, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

20.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare del Comitato che con esso si ponga in contrasto.